

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11812 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 15/05/2018

### ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED],

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]

- *ricorrente* -

*contro*

[REDACTED] in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

[REDACTED];

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2647/2016 della CORTE D'APPELLO di  
VENEZIA, depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO  
SCODITTI.

**Rilevato che:**

██████████ convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia Trieste e ██████████ - ██████████ chiedendo la condanna al pagamento dell'importo relativo alla garanzia per il rischio infortuni. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la ██████████. Con sentenza di data 22 novembre 2016 la Corte d'appello di Venezia rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che, come rilevato dal Tribunale, nessuna prova era stata offerta per la dimostrazione dell'infortunio e che la CTU aveva attestato solo l'astratta possibilità della riconducibilità dell'evento dedotto ad un fatto traumatico del tipo dell'infortunio.

Ha proposto ricorso per cassazione ██████████ sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria.

**Considerato che:**

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che oggetto dell'appello era la contraddittorietà della motivazione di primo grado e che il giudice di appello non si è soffermato sulla rilevanza probatoria sia del nesso di causalità, evidenziato dalla CTU, fra il trattamento fisioterapico terapeutico e la sindrome del piriforme che del certificato medico del ginecologo il quale aveva constatato le ecchimosi a due giorni di distanza dai fatti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la Corte d'appello si è limitata a ripetere quanto contraddittoriamente affermato dal Tribunale e che non ha

valutato se la domanda fosse fondata sulla base degli elementi probatori.

Il ricorso è improcedibile. Ai fini del decorso del termine per impugnare ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ. la sentenza è stata notificata in forma telematica. Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall' art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della Legge n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765 la quale con specifica valenza nomofilattica ha confermato l'indirizzo consolidatosi sulla scia di Cass. 14/07/2017, n. 17450; si vedano in particolare Cass. 10/10/2017, n. 23668; Cass. 16/10/2017, n. 24292; Cass. 16/10/2017, n. 24347; Cass. 17/10/2017, n. 24422; Cass. 26/10/2017, n. 25429; Cass. 09/11/2017, n. 26520; Cass. 09/11/2017, n. 26606; Cass. 09/11/2017, n. 26612; Cass. 09/11/2017, n. 26613). Come affermato in particolare da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765, «qualora, trascorsi venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile».

Il ricorrente non ha assolto l'onere di attestazione di conformità nei termini indicati, né risulta altrimenti il deposito della documentazione in discorso con relativa attestazione di conformità da parte del controricorrente. Non rileva l'istanza di trasmissione del

9

fascicolo d'ufficio in quanto non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).

Peraltro la sentenza è stata depositata in data 22 novembre 2016 ed il ricorso è stato notificato in data 13 marzo 2017, oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza. Non può pertanto attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto di produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n. 17066).

Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall'art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ..

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Al

contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P. Q. M.**

Dichiara l'improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2018

9